

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione Nutrizionisti Senza Frontiere"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART 1) E' costituita l'Associazione di volontariato ai sensi della legge n. 266/91 denominata "Nutrizionisti senza frontiere"

L'Associazione ha sede legale in Jesi, Via Rossini, 51 potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La variazione della sede legale all'interno dello stesso comune non necessita della variazione statutaria.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

ART 2) L'Associazione ha durata a tempo illimitato.

ART 3) L'Associazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non ha fini di lucro.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ART 4) L'Associazione "Associazione "Nutrizionisti senza frontiere" si prefigge quali scopi di garantire il diritto alla nutrizione e sostenere la lotta alla malnutrizione infantile.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Ascolto, assistenza morale e sostegno sanitario per la riabilitazione nutrizionale di bambini in stato di malnutrizione;
- Formazione rivolta al personale medico o sanitario locale per una corretta riabilitazione nutrizionale dei bambini in stato di malnutrizione;
- Apertura di centri nutrizionali terapeutici che accolgano bambini in stato di malnutrizione;
- Percorsi di educazione alimentare e di sicurezza alimentare nelle scuole;
- Percorsi di educazione alimentare e di sicurezza alimentare rivolte alle mamme dei bambini accolti nei centri nutrizionali;
- Formazione ai nutrizionisti che desiderano intraprendere un'esperienza di volontariato;
- Educazione alimentare a livello scolastico, rivolta a bambini, genitori ed insegnanti, per ridurre i tassi di obesità infantile e l'incidenza di malattie cronico degenerative in età adulta;
- Percorsi di educazione a una dieta sana e consapevole ed a una cucina più naturale;
- Sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per un'alimentazione più solidale nei confronti della terra e dei popoli che vi abitano;

- Eventi ed attività per sensibilizzare ad un minore spreco di cibo e ad un'alimentazione responsabile e consapevole, con un'attenzione particolare alle problematiche dei Paesi in via di sviluppo;
- Raccolta e distribuzione di generi alimentari alle persone che versano in uno stato di particolare disagio economico e sociale;
- Attività strumentali al raggiungimento degli scopi sociali: organizzazione di convegni e seminari, campagne di informazione e sensibilizzazione, realizzazione di ricerche e studi, attività di documentazione.

ART 5) L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate all'art.4 ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

SOCI

ART 6) Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART 7) Tutti i soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno il cui importo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Tutti i soci, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'associazione. La notifica delle attività dell'associazione può avvenire o attraverso invio all'associato di relativo supporto cartaceo, e/o attraverso posta elettronica, e/o attraverso affissione delle informazioni nella bacheca dell'associazione stessa. I soci devono svolgere l'attività in favore dell'organizzazione senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'organizzazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

ART 8) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART 9) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) in caso di totale non partecipazione attiva alle iniziative dell'associazione valutata dal consiglio direttivo sulla base di indici oggettivi.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso alla Assemblea dei Soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia della medesima.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. La convocazione dell'assemblea e le relative deliberazioni dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

AMICI

Art. 10) Sono considerati "Amici dell'Associazione" tutti coloro che condividendo gli ideali dell'Associazione, forniscono un proprio contributo economico; non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno diritto di essere informati delle iniziative di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART 10) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART 11) All'assemblea sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) deliberare sulla trasformazione, fusione o sullo scioglimento dell'associazione;
- e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- f) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dagli altri organi dell'associazione;
- h) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- i) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quota annuale di associazione ed i contributi associativi.

Essa, composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso scritto affisso presso i locali della sede legale e di tutte le sedi locali eventualmente istituite e/o a mezzo di posta elettronica, almeno dieci giorni prima della riunione. La convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART 12) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno.

Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante: - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; - approva il rendiconto economico finanziario dell'anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale;- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione per l'anno sociale e la vita associativa, ad eccezione delle proposte di scioglimento e di modifiche statutarie di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i

casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

ART.13) L'Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: per deliberare in ordine alle modifiche statutarie e alle proposte di scioglimento dell'associazione; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

ART 14) Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ART 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di nove eletti dall'Assemblea fra i soci e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

ART 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART 18) Il Consiglio Direttivo: - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; - delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci; - determina l'ammontare delle quote annue associative da sottoporre all'assemblea e le modalità di versamento; - svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART 19) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Il presidente dura in carica 3 anni. Il presidente può essere rieletto. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART 20) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- e) dai versamenti volontari degli associati;
- f) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) da donazioni e lasciti;
- h) da attività commerciali e produttive marginali di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995;
- i) da proventi derivanti da convenzioni;
- l) da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione di volontariato.

Art 21) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art.22) All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART 23) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART 24) Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 di aprile successivo.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART 25) Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART 26) L'organizzazione può assumere dipendenti e avvalersi di collaboratori esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART 27) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART 28) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.


Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operante in identico o analogo settore individuate, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART 29) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Verbale Assemblea dei soci n° 8

Assemblea Straordinaria del 01/02/2016

Ordine del giorno:

Delibera delle modifiche statutarie proposte all'assemblea straordinaria del 02/01/2016

In data odierna alle ore 11.00 l'assemblea straordinaria dei soci si riunisce per deliberare le norme statutarie proposte nella precedente assemblea straordinaria riunitasi in data 02/01/2016. Prende la parola il Presidente il quale constata la necessità di rimandare la delibera in seconda convocazione per mancata presenza del numero legale necessario per costituire validamente l'assemblea.

Alle ore 15.00 si riunisce in seconda convocazione. Il Presidente constata la regolare convocazione dell'assemblea.

Dopo ampia discussione e dopo aver analizzato tutte le modifiche ed integrazioni inserite nel nuovo statuto all'unanimità

DELIBERA

di approvare tutte le modifiche e di adottare un nuovo testo di Statuto Sociale che si allega al presente verbale


Prima di sciogliersi l'assemblea da mandato al Presidente, nato a Brescia il 03/09/1984, residente in via Del Verziere 21 bis a Jesi (AN), CF: MDNVNC84P43B1570, perché provveda a tutte le formalità dipendenti da presente atto, nonché ad introdurre le eventuali modifiche richieste per la relativa registrazione

Più nulla essendovi da deliberare l'assemblea si scioglie alle ore 17.00 previa stesura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI**

Atto reg.to il 26 FEB 2016 al n. 550

serie 3 per € 0
ESENTE ART. 8, LEGGE 91
per IL DIRETTORE TERRITORIALE

Novella Carboni

*Firma su delega del Direttore Provinciale (Rosanna ...)

